



Comune di Balerna

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

Versione definitiva dopo incontro del 3 novembre 2009

CAPITOLO 1

Scopo, sede e durata

Art. 1. Denominazione

Con la denominazione "Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio" (ERSMB) è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2. Scopi

L'Associazione ha lo scopo di:

- Essere il motore dello sviluppo regionale;
- Potenziare la concorrenzialità della regione;
- Incrementare la produzione di valore aggiunto;
- Mantenere e creare nuovi posti di lavoro nella regione;
- Conservare un insediamento decentrato;
- Eliminare le disparità regionali;
- Svolgere funzione di sportello unico regionale;
- Promuovere i beni e i servizi della regione / del territorio;
- Recepire, concepire, lanciare, coordinare e sostenere programmi e progetti di promozione regionale e transfrontaliera;
- Promuovere le risorse delle aree periferiche;
- Attribuire risorse e mandati d'interesse dei progetti;
- Diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per l'applicazione delle diverse politiche settoriali e / o progetti intercomunali;
- Promuovere la collaborazione tra enti pubblici e privati.

Tutte le iniziative intraprese dall'ERSMB devono essere condotte secondo il criterio di sviluppo sostenibile.

L'ERSMB è gestito in conformità alla Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 e alla Legge cantonale d'applicazione del 24 giugno 2009 e istituisce Agenzie regionali.

L'Associazione è senza fini di lucro.

Art. 3. Sede e durata

La sede dell'Associazione è Chiasso. La sua durata è illimitata.

CAPITOLO 2

Membri

Art. 4. Membri

Possono diventare membri gli enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, che perseguono scopi di sviluppo regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Art. 4.1 Membri di diritto

Possono diventare membri di diritto dell'Associazione i Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ne fanno richiesta.

Art. 4.2 Membri promotori

I membri promotori sono i Comuni di Chiasso, Mendrisio, l'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, nonché l'Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino – RVM.

I membri promotori si impegnano a finanziare l'ERSMB per i primi 4 anni.

Art. 4.3 Sostenitori

Chiunque può diventare sostenitore dell'Associazione e partecipare all'Assemblea con diritto di parola, ma non di voto.

Lo statuto di sostenitore si acquisisce con il pagamento della quota annuale.

Art. 5. Ammissione

Le domande di ammissione in qualità di membro sono da inoltrare per iscritto al Comitato esecutivo, il quale formula le proposte di accettazione da sottoporre all'Assemblea.

Nella domanda di ammissione, il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello statuto, così come il contratto di prestazione con il Cantone relativo all'istituzione e al finanziamento dell'ERSMB.

Art. 6. Responsabilità

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 7. Dimissioni ed esclusione

I Comuni possono dimettersi per la fine di ogni legislatura amministrativa. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno un anno di anticipo, la prima volta per il 2016.

Gli altri membri possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno sei mesi di anticipo.

Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

I membri di diritto non possono essere esclusi, fermo restando il pagamento della quota annuale. La qualità di membro si perde con il mancato pagamento della quota sociale.

CAPITOLO 3

Organizzazione

Art. 8. Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea;

Il Comitato esecutivo;

I Revisori dei conti.

A. Assemblea

Art. 9. Composizione

I Comuni associati sono rappresentati da un Municipale nominato dall'Esecutivo per una legislatura amministrativa comunale.

Ogni altro Ente membro dell'Associazione designa un suo delegato in seno all'Assemblea.

Art. 10. Riunioni e convocazioni

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata per le sedute ordinarie dal Comitato esecutivo.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro fine maggio per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente, ed entro fine dicembre per l'approvazione del preventivo dell'anno a venire.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.

Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei membri ed inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo, al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

I delegati sono convocati individualmente per iscritto almeno tre settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario, oppure su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 11. Competenze

L'Assemblea:

nomina per una legislatura amministrativa il Presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo, tenuto conto di un'equa rappresentanza geografica; la loro rielezione è possibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi;

approva i conti di esercizio, il bilancio e il relativo rapporto annuale, dandone scarico al Comitato esecutivo, nonché il preventivo;

discute gli obiettivi strategici;

approva le proposte di ammissione e di esclusione dei soci;

decide sulle proposte del Comitato esecutivo concernenti le quote sociali;

approva e modifica lo statuto (vedi art. 22);

scioglie l'Associazione (vedi art. 23).

Art. 12. Diritto di voto

I Comuni dovranno disporre della maggioranza dei voti, rispetto agli altri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrebbe automaticamente di due o più voti assembleari.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti.

B. Il Comitato esecutivo

Art. 13. Funzione e composizione

Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato esecutivo rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due del Presidente o di un altro membro del Comitato e del Direttore dell'ERSMB.

Il Comitato è formato da nove persone scelte tra i membri dell'Assemblea, di cui:

un membro in rappresentanza dell'Esecutivo del Comune di Chiasso;

un membro in rappresentanza dell'Esecutivo del Comune di Mendrisio;

un rappresentante dell'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio;

un rappresentante dell'Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino – RVM;

cinque membri nominati dall'Assemblea.

I membri dell'Assemblea nominati nel Comitato esecutivo devono essere sostituiti.

Art. 14. Competenze del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo:

definisce la strategia di sviluppo regionale e gli obiettivi a lungo termine conformemente alle direttive cantonali e federali in materia;

approva il mandato di prestazione con il Cantone;

approva le proposte di progetto, decide a chi affidarle (esecuzione propria o incarico a degli esperti esterni);

formula le proposte di tasse annuali da sottoporre all'Assemblea;

approva o respinge i progetti proposti da membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;

delibera la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari progetti;

nomina i collaboratori delle Agenzie regionali, nonché l'ufficio di revisione esterno;

elabora il concetto delle Agenzie regionali.

Art. 15. Compiti

Il Comitato esecutivo redige un Regolamento interno nel quale sono specificati:

la modalità di scelta delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;

l'organizzazione delle sedute;

i compiti e le competenze dei membri del Comitato e della struttura operativa;

i rapporti con i consulenti esterni;

le modalità di informazione e comunicazione verso l'esterno;

le modalità di scelta dei progetti.

C. Revisori dei conti

Art. 16. Revisori

La revisione contabile deve essere affidata ad un ufficio di revisione esterno.

D. Struttura operativa

Art. 17. Composizione e organizzazione

Per raggiungere gli scopi prefissati, l'ERSMB si avvale delle Agenzie regionali.

CAPITOLO 4

Risorse finanziarie

Art. 18. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

dal contributo costitutivo (vedi art. 19) dei membri promotori;

dalle quote dei membri: Comuni, Enti e sostenitori;

dai contributi del Cantone;

da altri finanziamenti derivanti da sponsorizzazioni, donazioni o attività di gestione corrente, ecc..

Art. 19. Quote

Finanziamento ordinario

La quota d'adesione annua per i Comuni è calcolata in base al numero di abitanti e fissata dall'Assemblea.

La quota d'adesione per gli altri Enti e per i sostenitori è fissata dall'Assemblea.

Finanziamento straordinario

I Comuni di Chiasso e Mendrisio, in qualità di poli regionali, partecipano ognuno con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 160'000.-- (ossia fr. 40'000.-- anno / polo).

L'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, in qualità di ente attivo su tutto il territorio, partecipa con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 40'000.-- (ossia fr. 10'000.-- / anno).

La RVM, in qualità di ente territoriale ed ex-Regione LIM, partecipa con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 40'000.-- (ossia fr. 10'000.-- / anno).

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art. 20. Disposizioni complementari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile svizzero ed in particolare agli articoli 60 e seguenti.

Art. 21. Controversie

Per eventuali controversie, il foro competente è Mendrisio.

Art. 22. Modifica degli statuti

Le modifiche del presente statuto da parte dell'Assemblea devono figurare all'ordine del giorno e richiedono la presenza dei 2/3 dei soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Art. 23. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale, convocata espressamente per tale scopo e alla presenza di almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi disponibili ritorneranno ai membri proporzionalmente al loro impegno finanziario.

Art. 24. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi ail..... ed entra immediatamente in vigore.